



Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce

9 NOV. 2024 al n° 1844 serie 3

versati € E S E N T E

con Mod. F24 del //

IL COORDINATORE FRONT-OFFICE
Alberto Biaglo Cirino Carluccio*
*Firma su delega del Direttore Provinciale



ICSlab APS
C.F. 93164610755



STATUTO
(Rev 2024 Approvata dall'Assemblea
Straordinaria)
Leverano, 12 novembre 2024



STATUTO
dell'associazione
ICSLab APS

PREMESSA

Al fine di non appesantire il testo, nel riferirsi agli associati e organi sociali, è stato usato il genere maschile intendendo inclusivamente tutti i generi.

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

1. L'Associazione di Promozione Sociale denominata "ICSLab APS" (Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 c. 1 del D.Lgs. 117/2017) di seguito Associazione, è Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (da qui indicato come Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Associazione ha sede legale in Leverano (LE) - Via Don Milani 6, il cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica Statutaria.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità e Attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale ex art. 5 c. 1 del Codice del Terzo Settore di cui alle lettere:
 - i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
2. L'Associazione persegue inoltre seguenti scopi:
 - a) La diffusione della pratica del volontariato.
 - b) La collaborazione tra associazioni, enti del terzo settore, istituzioni, scuole, università, aziende e altre realtà presenti sul territorio.
 - c) Lo scambio di buone pratiche e idee per favorire la diffusione della cultura del confronto come fonte di arricchimento morale individuale.
3. Per raggiungere i propri scopi l'Associazione può:
 - a) Riunire, coordinare e sostenere giovani e adulti favorendo la formazione individuale e lo scambio reciproco di informazioni e di esperienze.
 - b) Riunire giovani e adulti in occasioni di incontro e scambio di esperienze, di acquisizione di competenze tecniche e umane.
 - c) Partecipare o organizzare occasioni di incontro locali, regionali, nazionali o internazionali per gli associati al fine di arricchire le proprie esperienze, le conoscenze tecniche.
 - d) Collaborare e cooperare con soggetti terzi per eventi, attività, manifestazioni, progetti utili ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.
4. L'Associazione realizza la sua proposta in favore della comunità locale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
5. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di laicità, di pari opportunità e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona così come delle scelte democratiche e antifasciste espresse dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 3 - Attività diverse

L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.



TITOLO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 4 - Soci, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, del contributo associativo annuale, che è rimborsabile solo in caso di rigetto della domanda di ammissione. Detto contributo è stabilito dall'Assemblea.
2. Possono iscriversi all'Associazione tutte le persone fisiche, che svolgono volontariato nell'Associazione, ricoprendo incarichi e ruoli anche in base alla necessità della stessa e alle proprie caratteristiche, competenze, desideri e disponibilità in modo personale, gratuito e senza scopo di lucro che ne facciano richiesta.
3. Le istanze di ammissione devono essere presentate al Presidente. Le stesse in caso di accettazione si perfezionano con il versamento del previsto contributo associativo e l'annotazione nel libro degli associati.
4. L'esame delle domande di ammissione è demandato al Consiglio Direttivo, che le valuta nella prima riunione possibile, l'accoglimento delle stesse è comunicato agli interessati ed annotato nel libro degli associati.
5. Non possono essere iscritti all'Associazione coloro che sono stati espulsi o radiati.
6. In caso di rigetto dell'istanza sarà il Presidente, o persona da lui delegata, a provvedere a comunicare agli interessati, entro sessanta giorni, le motivazioni della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione.
7. Chi ha presentato l'istanza di ammissione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima seduta utile.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

1. I soci dell'Associazione hanno il diritto di:
 - a) partecipare a tutte le attività organizzate, secondo il proprio ruolo;
 - b) partecipare alla Assemblea;
 - c) usufruire di tutti i servizi che l'Associazione mette a disposizione;
 - d) ricevere gratuitamente pubblicazioni e notiziari associativi;
 - e) ottenere le agevolazioni previste nei contatti con le altre associazioni o organizzazioni;
 - f) ricevere la tessera associativa;
 - g) esaminare i libri sociali dell'Associazione;
 - h) essere eletti alle cariche previste dal presente Statuto, se in possesso dei requisiti;
2. I soci dell'Associazione hanno l'obbligo di:
 - a) aderire agli scopi associativi e condividerne le finalità istituzionali;
 - b) rispettare tutte le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
 - c) pagare il contributo associativo;
 - d) prestare volontariamente e a titolo gratuito la loro opera in favore dell'Associazione;
 - e) collaborare, in base alle proprie capacità e competenze, al buon funzionamento dell'Associazione.
3. Gli associati hanno un comportamento sia verso gli aderenti sia verso l'esterno dell'Associazione improntato al rispetto del presente Statuto e del Regolamento e non si avvalgono della qualifica di socio per propagande elettorali o dei partiti politici a qualsiasi livello.

Art. 6 - Recesso - Dimissioni

1. La cessazione della qualità di socio avviene per mancato pagamento del contributo associativo annuale, per dimissioni, per espulsione o per radiazione.
2. Le dimissioni avvengono mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente, le stesse sono immediatamente esecutive e non necessitano di accettazione.
3. Le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza di tutti gli organi elettivi ad eccezione dell'Organo di Controllo, ove previsto.

TITOLO III – NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 7 - Volontari

1. L'Associazione, oltre all'attività di volontariato svolta dai propri associati, può avvalersi di volontari non associati di cui all'art. 17 comma 2 del Codice del Terzo Settore che, per loro libera scelta, svolgono la propria attività di volontariato in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in supporto ai bisogni dell'associazione e degli associati, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e del bene comune.
2. Al volontario non socio possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa.
3. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.
4. L'Associazione iscrive i volontari non soci in un apposito registro.

Art. 8 - Persone retribuite

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

TITOLO IV – SANZIONI

Art. 9 - Sanzioni Disciplinari

1. I soci dell'Associazione che in manifestazioni internazionali o nazionali o locali ovvero in altre occasioni inerenti all'attività dell'Associazione tenessero un contegno riprovevole o non osservante della legge, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) ammonizione
 - b) deplorazione
 - c) temporanea esclusione dall'attività associative e/o dal ricoprire cariche in Associazione
 - d) espulsione dall'Associazione
 - e) radiazione
2. Il Consiglio Direttivo può infliggere i provvedimenti disciplinari.
3. Il Consiglio Direttivo deve dare comunicazione scritta del provvedimento agli interessati. Gli interessati, nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento possono chiedere che sul provvedimento si pronunci l'Assemblea in occasione della prima seduta utile.
4. Il Presidente può in via urgente provvedere alla sospensione temporanea dei soci di cui al comma 1 del presente articolo, in attesa della decisione del Consiglio Direttivo.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi della Associazione:
 - a) Assemblea;
 - b) Presidente;
 - c) Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
 - d) Organo di Controllo (qualora obbligatorio per legge o deliberato dall'Assemblea);



ICSlab
associazione di
promozione sociale

ICSlab APS
C.F. 93164610755

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo, salvo che gli stessi non siano soci, non può essere attribuito alcun compenso, eccetto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se in composizione collegiale, sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei loro componenti in carica.
4. Nel caso che una carica elettiva resti vacante per qualsiasi motivo, si procede a nuove elezioni alla prima Assemblea.
5. Quando però negli organi elettivi collegiali viene a mancare un numero di componenti superiore ad un terzo, il Presidente è tenuto a convocare nel termine di sessanta giorni l'Assemblea per l'elezione dei nuovi membri.
6. Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate; eventuali nuovi eletti, in sostituzione delle cariche vacanti in base ai commi 4 e 5 del presente articolo, durano in carica fino alla scadenza del medesimo mandato di gestione del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo decisionale della Associazione.
2. All'Assemblea partecipano con diritto di parola tutti i soci.
3. L'Assemblea, sia essa in sessione ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
4. L'Assemblea in sessione ordinaria delibera con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti in assemblea, ad esclusione di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.
5. L'Assemblea in sessione Straordinaria con il voto dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti in assemblea:
 - a. delibera sulle modificazioni statutarie
 - b. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione
 - c. delibera su ogni altra questione di carattere urgente o straordinario
6. I soci possono intervenire personalmente ovvero è loro facoltà delegare esclusivamente un altro socio della Associazione.
7. I soci che hanno conferito delega sono considerati presenti a tutti gli effetti per il calcolo delle maggioranze previste.
8. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
9. L'Assemblea:
 - a) elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo qualora obbligatorio per legge o deliberato dall'Assemblea;
 - b) assume le deliberazioni concernenti lo Statuto ed il Regolamento;
 - c) approva la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo;
 - d) delibera sull'entità del contributo associativo annuale da richiedere agli associati;
 - e) delibera sul programma e sul bilancio preventivo ad esso collegato;
 - f) approva il bilancio sociale se previsto e i suoi aggiornamenti;
 - g) delibera su tutte le questioni che le siano demandate dal Consiglio Direttivo o che vengano sollevate dagli associati.
10. L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria ogni anno con lettera, o mezzi equipollenti, dal Presidente inviata almeno quindici giorni prima della seduta e contenente l'ordine del giorno.
11. L'Assemblea Straordinaria è convocata almeno quindici giorni prima della seduta con lettera, o mezzi equipollenti, dal Presidente anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli associati con diritto di voto. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Trascorsi due mesi dalla richiesta, in caso di inadempienza del Presidente, l'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata dai richiedenti.
12. In caso di inadempienza o dimissioni del Presidente, ovvero, nel caso in cui, per qualche motivo, venga a decadere l'intero Consiglio Direttivo, e non sia stato previsto l'Organo di Controllo, il Consiglio Direttivo in regime di prorogatio, è tenuto a convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea al fine di procedere all'elezione degli Organi Sociali decaduti, provvedendo altresì, fino alla sua nuova

costituzione e limitatamente agli affari urgenti, alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Associazione.

13. L'Assemblea sia essa in sessione ordinaria che straordinaria potrà svolgersi in modalità telematica con i partecipanti collegati in videoconferenza secondo le indicazioni fornite sulla lettera di convocazione.

Art. 12 - Presidente

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea è il legale rappresentante dell'Associazione.
2. Il Presidente:
 - a) convoca l'Assemblea;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - c) nomina su designazione del Consiglio Direttivo, uno o più Vicepresidenti;
 - d) nomina su designazione del Consiglio Direttivo, il Tesoriere;
 - e) instaura e mantiene i rapporti con le autorità, con gli enti locali e provvede agli adempimenti fiscali;
 - f) ha la firma su tutti gli atti esterni;
 - g) vigila e controlla tutti gli Organi della Associazione.
3. Il Presidente può delegare le sue funzioni o alcune di esse ad un componente del Consiglio Direttivo.
4. In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni, non delegate, dal Vicepresidente.
5. Il Presidente risponde del proprio operato all'Assemblea che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo che applica le decisioni assembleari.
2. Esso è composto dal Presidente, che lo presiede, e da un numero pari minimo di due componenti, fino ad un massimo di sei, eletti dall'Assemblea; tutti i componenti del Consiglio Direttivo hanno in esso diritto di voto. La scelta sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere fatta dall'Assemblea prima delle votazioni per l'elezione del Consiglio stesso.
3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di assistere i membri dell'Organo di Controllo. Il Presidente può invitare quanti sono interessati a questioni specifiche previste nell'ordine del giorno.
4. Il Consiglio Direttivo amministra e coordina tutte le attività della Associazione. A tal fine:
 - a) designa uno o più Vicepresidenti scegliendoli tra i consiglieri;
 - b) designa il Tesoriere scegliendolo tra i consiglieri;
 - c) esamina e delibera sulle domande di ammissione dei soci;
 - d) stabilisce i termini per il rinnovo delle iscrizioni;
 - e) mantiene aggiornato il libro dei Soci ed il registro dei Volontari;
 - f) delibera in merito all'individuazione e allo svolgimento delle attività diverse di cui all'art.3 del presente statuto;
 - g) relaziona all'interno della relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa circa la prevalenza o meno delle attività diverse di cui all'art.3 del presente statuto;
 - h) predispone la relazione e il bilancio consuntivo da sottoporre alla Assemblea;
 - i) predispone inoltre il programma annuale e il bilancio preventivo ad esso collegato da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - j) decide l'Ordine del Giorno dell'Assemblea;
 - k) può redigere un Regolamento.
 - l) infligge i provvedimenti indicati all'art. 9 del presente statuto.
5. I membri del Consiglio Direttivo rispondono del proprio operato all'Assemblea che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

Art. 14 - Organo di Controllo (O.CO)

1. Nei casi previsti dall'art. 30 c. 2 del Codice del Terzo Settore, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea provvede all'elezione dell'Organo di Controllo, il quale può essere in composizione monocratica o collegiale, composto da un numero dispari, minimo di tre, tale organo al superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



2. La scelta sul numero dei componenti dell'Organo deve essere fatta dall'assemblea prima delle votazioni per l'elezione dell'Organo.
3. L'Organo di Controllo rimane in carica fino alla sua naturale scadenza anche nel caso in cui, per qualche motivo, venga a decadere l'intero Consiglio Direttivo in questa eventualità è chiamato a svolgere gli atti di ordinaria amministrazione, e a convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea di Associazione al fine di procedere all'elezione degli Organi Sociali decaduti.
4. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
5. L'Organo di Controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita la revisione legale dei conti;
 - d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore;
 - e) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
 - f) ha il controllo della gestione contabile della Associazione.
6. L'Organo di Controllo è tenuto a presentare una relazione scritta all'Assemblea contestualmente alla discussione del bilancio consuntivo.
7. I membri dell'Organo di Controllo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona.
8. L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con ogni altro incarico nell'ambito dell'Associazione.

TITOLO VI - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

Art. 15 - Libri sociali

1. L'Associazione, oltre alle prescritte scritture contabili di cui all'art. 20 del presente statuto, detiene i seguenti libri sociali e registri:
 - a) libro degli associati;
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione
2. L'associazione oltre ai libri sociali sopra indicati, detiene il registro dei volontari
3. Gli associati hanno diritto di esaminare le scritture contabili, i libri sociali ed i registri di cui al presente articolo, facendone espressa richiesta al Consiglio Direttivo, che provvederà a consentirne la consultazione.
4. Gli associati potranno esaminare, l'eventuale libro detenuto dall'O.CO facendone espressa richiesta allo stesso.

TITOLO VII - NORME SUL PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 16 - Anno Sociale

L'anno fiscale va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 17 - Mezzi Finanziari

1. I mezzi finanziari di cui dispone l'Associazione per perseguire i propri fini, sono costituiti da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;

- e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore;
2. La gestione finanziaria è ispirata ai criteri di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con gli associati, sostenitori o terzi.

Art. 18 - Gestione Finanziaria

1. La gestione finanziaria dell'Associazione tiene conto del bilancio preventivo.
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare ogni anno all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario del precedente Anno Sociale, con la relazione dell'Organo di Controllo, qualora previsto, e il bilancio preventivo del successivo esercizio.
3. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'Anno Sociale.
4. Dall'inizio dell'Anno Sociale fino all'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo non effettuerà atti di straordinaria amministrazione se non espressamente autorizzati dall'Assemblea.
5. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
6. Gli eventuali avanzi di gestione non possono essere ripartiti, anche indirettamente, tra gli associati ma devono essere, obbligatoriamente, reinvestiti nelle attività istituzionali.

Art. 19 - Bilancio d'esercizio

1. I bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea, con voto palese a maggioranza dei presenti, sono depositati presso la sede dell'Associazione e possono essere consultati da ogni socio.
2. L'Associazione ai sensi dell'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore può redigere il bilancio nella forma di rendiconto per cassa in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 20 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Associazione, a soci o lavoratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VIII - MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 21 - Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato su proposta da parte del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
2. L'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria per le modifiche statutarie deve essere comunicato a tutti i soci dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della seduta.
3. Per le modifiche conseguenti a provvedimenti di legge, o a specifiche richieste della Pubblica Amministrazione, il Consiglio Direttivo autorizza il Presidente, avente la rappresentanza legale, ad effettuare le stesse in modo conforme e a depositare il nuovo testo dello statuto aggiornato alle autorità competenti.

TITOLO IX - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione avviene per delibera dell'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata, con voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.



LECCO

- L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di un altro Ente iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore o altra associazione senza fini di lucro avente scopi istituzionali simili o comunque con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, previo parere positivo dell'Ufficio provinciale o regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.
 4. Il Presidente in carica è tenuto alla convocazione dell'Assemblea per adempiere agli obblighi previsti dai commi 2 e 3 di questo articolo.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Disposizioni Finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile, le disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore e nelle norme vigenti in materia.



LECCO